



COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

(Provincia di Trento)

DECRETO DEL COMMISSARIO N. 44

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'INCARICO DI TEMPORANEA REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEDE SEGRETARILE DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE DAL 04.04.2022 AL 30.04.2022. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AL SEGRETARIO REGGENTE

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, addì **SETTE** del mese di **APRILE**, il Commissario sig. Guido Redolfi

EMANA

il decreto in oggetto.

Assiste il Commissario/Segretario F.F., GUIDO REDOLFI.

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'INCARICO DI TEMPORANEA REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEDE SEGRETARILE DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE DAL 04.04.2022 AL 30.04.2022. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AL SEGRETARIO REGGENTE.

Premesse:

Nell'ottica della riforma istituzionale delle Comunità di Valle intrapresa ai sensi dell'art. 5 della L.P. 6 agosto 2020, n. 6, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1616 del 16/10/2020 erano stati nominati i commissari per l'amministrazione delle Comunità, inizialmente per un periodo di sei mesi e successivamente prorogati per ulteriori tre mesi con deliberazione della Giunta Provinciale n. 606 del 16/04/2021. La norma fissava la durata totale dell'incarico in complessivi nove mesi ed il termine ultimo spirava il 16 luglio 2021.

La Giunta provinciale, con deliberazione n. 1218 di data 16.07.2021 conferiva, ai sensi dell'art. 54 punto 5) del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, l'incarico di commissario straordinario della Comunità della Valle di Sole al Sig. Redolfi Guido fino all'entrata in vigore del provvedimento della Giunta provinciale che avrebbe disposto il rinnovo previsto dall'art. 7 del disegno di legge 2 luglio 2021, n. 110 sull'assestamento di bilancio ovvero, in caso di mancata approvazione di detto articolo, fino all'espletamento delle elezioni per il rinnovo degli organi, da indirsi con decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento entro 15 giorni dalla data di approvazione del disegno di legge sull'assestamento del bilancio;

La Giunta provinciale, con deliberazione n. 1344 di data 7 agosto 2021, ai sensi dell'art. 5 della L.P. 6 agosto 2020, n. 6, così come modificato con l'art. 7 della L.P. 4 agosto 2021, n. 18 "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 – 2023", ha rinnovato gli incarichi dei Commissari delle Comunità fino al 31.12.2022.

Il Commissario prorogato provvederà all'amministrazione dell'ente esercitando tutte le funzioni del presidente, del comitato esecutivo e del consiglio di Comunità previste dalla legge e dallo statuto dell'ente secondo le indicazioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n° 1616 di data 16 ottobre 2020.

Il presente provvedimento viene adottato dal Commissario nominato con la sopra citata deliberazione della Giunta provinciale nell'esercizio delle funzioni spettanti al Comitato Esecutivo.

Ai sensi dell'art. 65 del Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss. mm. si assenta il segretario reggente, dott. Silvio Rossi, in quanto interessato all'argomento in oggetto. Assume temporaneamente le funzioni di segretario della seduta il Commissario della Comunità, sig. Redolfi Guido.

IL COMMISSARIO

Premesso che la sede segretarile della Comunità della Valle di Sole risulta vacante.

Visto il comma 4 dell'art. 8 ter della L.P. n. 27/2010 aggiornato al 28.12.2021, in materia di "Copertura delle sedi segretarili": *"Le comunità assicurano la copertura delle rispettive sedi segretarili mediante convenzione con un'altra sede segretarile o, in alternativa, con le modalità di copertura temporanea previste dagli articoli 162 e 163 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (). L'incarico di copertura temporanea della sede è disposto con provvedimento del presidente della comunità interessata. Le comunità che costituiscono convenzioni di segreteria con un comune con sede scoperta possono assumere un segretario. I comuni che costituiscono convenzioni per la segreteria con la sede di una comunità possono coprire la propria sede segretarile in deroga ai limiti previsti dal comma 2."*

Atteso che, con nota prot. n. 2331 di data 30.03.2022 è stato richiesto al Comune di Novella (TN) di esprimere il proprio parere in merito all'eventuale nomina del dott. Silvio Rossi, attuale Segretario generale del Comune, in qualità di Segretario reggente a scavalco della Segreteria della Comunità della Valle di Sole a copertura del periodo dal 04 al 30 aprile 2022.

Con nota, assunta a protocollo dell'Ente in data 01.04.2022 al prot. n. 2422, il Sindaco del Comune di Novella esprime parere favorevole al conferimento dell'incarico di reggenza al segretario dott. Silvio Rossi.

Richiamato il Decreto del Commissario della Comunità della Valle di Sole, adottato nell'esercizio delle funzioni spettanti al Presidente, n. 12 del 04.04.2022 con il quale è stato incaricato il segretario dott. Silvio Rossi della temporanea reggenza a scavalco della sede segretarile della Comunità della Valle di Sole per il periodo dal 04.04.2022 al 30.04.2022 compresi.

Considerato che ai sensi dell'art. 162 del Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. *“I regolamenti comunali fissano il compenso spettante al segretario comunale reggente o supplente, sulla base degli accordi sindacali di cui al capo IV del presente titolo”*.

Visto il vigente Regolamento Organico del Personale dipendente, che all'art. 50 recita: *“Al Segretario comunale di altro Comune o al Segretario comprensoriale di altro Comprensorio, incaricato della reggenza o supplenza del Segretario titolare è corrisposto, per la durata dell'incarico, un compenso fino ad un massimo di 4/5 del trattamento economico previsto per il posto occupato, calcolato sullo stipendio tabellare, sull'indennità integrativa speciale, sull'indennità di posizione e sull'indennità di sede, ove spettante, in relazione alle effettive prestazioni. Il compenso è deliberato con provvedimento di Giunta”*.

Accertata la propria competenza a determinare il compenso da attribuire al Segretario reggente, sottolineando la diretta ed esclusiva competenza del Commissario, nell'esercizio delle funzioni spettanti al Comitato Esecutivo, alla valutazione di merito attinente l'individuazione dell'ammontare spettante rapportato alle effettive prestazioni in conformità all'interesse pubblico perseguito.

Atteso che la Provincia Autonoma di Trento – Servizio Autonomie Locali, con circolare n. 1 del 18.01.2011 ad oggetto: “Bilancio di previsione 2011”, in merito alla retribuzione dei Segretari “a scavalco”, specifica al punto e) che, fra i parametri da considerare, la legge provinciale prevede quello della durata dell'impegno lavorativo, che può essere affiancato dal criterio del grado di impegno che la prestazione richiede, del tipo di atti da redigere, del livello di responsabilità richiesto, ecc.

Evidenziato come, pur non sussistendo una precisa obbligazione di mezzi ma di risultato soprattutto nei casi di reggenza e supplenza a scavalco di sede segretarile, si deve comunque riconoscere un alto impegno per gli incaricati che devono assicurare una adeguata operatività garantendo flessibilità e presenza anche in orari non canonici, dovendo comunque contemplare le necessità operative di più Enti.

Verificato come l'incaricato debba garantire una presenza significativa, vista la vacanza della sede segretarile.

Convenuto, per quanto sopra evidenziato, di stabilire, per la durata dell'incarico, un compenso pari ai 2/5 del trattamento economico previsto per il posto occupato, calcolato sullo stipendio tabellare, sull'indennità integrativa speciale, sull'indennità di posizione, in relazione alle effettive prestazioni, ossia pari a €. 2.003,94 ($2/5 \cdot (3.344,41 + 630,94 + 1.006,67 + 27,83)$). Tale trattamento va rapportato ai giorni di durata dell'incarico di temporanea reggenza a scavalco (in questo caso 27 giorni), tenuto conto dell'impegno assicurato.

Accertato che la spesa derivante dal presente provvedimento è pari a €. 1.803,55 e trova imputazione al capitolo 112110 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso.

Visto il Regolamento Organico del Personale Dipendente di questa Comunità ed in particolare l'art. 50 ed il vigente Regolamento di Contabilità.

Visto l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016/2018 del personale dell'area della dirigenza e segretari comunali del comparto autonomie locali sottoscritto in data 29.10.2018.

Visto il “Codice degli enti Locali della Regione Autonoma TAA” approvato con Legge Regionale del 03 maggio 2018 n. 2 e s.m.i..

Visti gli articoli 49 e seguenti della L.P. 9/12/2015 n. 18 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42” e, per quanto dalla stessa Legge non richiamato, il “Codice degli enti Locali della Regione Autonoma TAA” approvato con Legge Regionale del 03 maggio 2018 n. 2 e s.m.i..

Considerato che, in esecuzione della citata L.P. 18/2015, dal 01.01.2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza e atteso che il punto 2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Acquisito il parere favorevole espresso dal Sostituto Responsabile del Servizio Segreteria, Organizzazione e Affari generali, in ordine alla regolarità tecnica, visto che il dott. Silvio Rossi, Responsabile del Servizio è direttamente interessato dal provvedimento, ed acquisito il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Controllo di gestione, così come previsto dall'art.185 c. 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, sulla presente proposta di decreto.

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi del 4° comma dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 al fine di consentire l'immediata operatività delle disposizioni nel medesimo fissate.

Richiamato il decreto del Commissario n. 6 del 27.01.2022 di approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2022–2024, del bilancio di previsione finanziario 2022–2024, nota integrativa e piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

Richiamato il decreto del Commissario n. 7 del 27.01.2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022–2024,

Ritenuta la necessità di disporre in questa sede, secondo quanto indicato in premessa.

DECRETA

1. di prendere atto del Decreto del Commissario della Comunità della Valle di Sole, adottato nell'esercizio delle funzioni spettanti al Presidente, n. 12 del 04.04.2022 con il quale si incarica il segretario dott. Silvio Rossi della temporanea reggenza a scavalco della sede segretariale della Comunità della Valle di Sole dal 4 al 30 aprile 2022, compresi;
2. di stabilire l'indennità per la reggenza a scavalco nei 2/5 del trattamento economico per il posto occupato, calcolato sullo stipendio tabellare, sull'indennità integrativa speciale, sulla retribuzione di posizione, ossia determinata in €. 1.803,55.-, rapportati ai giorni (27 ventisette) di durata dell'incarico, corrispondente all'impegno garantito dall'incaricato;
3. di imputare la spesa di €. 1.803,55.-, oltre agli oneri riflessi, al capitolo 112110 del Bilancio di previsione 2022-2024 – Esercizio 2022, che presenta adeguato ed apposito stanziamento;
4. di dichiarare il presente decreto, data l'urgenza di determinare il compenso spettante, immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;
5. di dare evidenza, che avverso il presente decreto è ammesso:
 - ricorso in opposizione al Commissario entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente decreto, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO

Guido Redolfi

IL COMMISSARIO/SEGRETARIO F.F.

Guido Redolfi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).